REGOLAMENTO PER LA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO FRA I MEDICI...

Società di mutuo soccorso fra i medici, ...

(Il presente Regolamento, della di cui redazione si è con tutto zelo occupata una Commissione composta dei Socj D. Francesco Luciani (Promotore) Prof. Giorgio Pellizzari, D. Salomone Lampronti, D. Enrico Franceschini, e D. Augusto Michelacci, dopo essere stato nelle sue singole parti discusso dalla Società Medico-Fisica-Fiorentina, venne da Essa definitivamente approvato nella Seduta del dì 21 Luglio 1850.

Sottoposto quindi alla Governativa considerazione, ha riportato pieno assenso e facoltà di essere attuato, mediante Risoluzione della Prefettura del Compartimento di Firenze, partecipata il dì 24 Agosto 1850.)

Organizzazione della Società

Art. 1.° Per cura della Società Medico-Fisica Fiorentina, è istituita in Firenze una Società di Mutuo Soccorso pei Medici, Chirurhi e Farmacisti.

Art. 2.° In questa Società, sono compresi Medici, Chirurghi, e Farmacisti di tutta la Toscana.

Art. 3.° I Soci Conservatori, Emeriti, ed Onorarii dell'Accademia Medico-Fisica Fiorentina, e i Corrispondenti domiciliati in Toscana, hannò diritto di far parte della Società di Mutuo Soccorso, senza aver obbligo di appartenervi, nè di far domanda veruna.

Art. 4.° Tutti coloro, che sono facoltizzati legalmente in Toscana all'esercizio della Medicina, Chirurgia, e Farmacia, possono entrare nella Società, purchè ne avanzino domanda in scritto al Segretario del Comitato Dirigente, dichiarando nella domanda stessa, di conoscere il Regolamento della Società, e di accettarlo in ogni sua parte. Il Segretario, verificata l'esistenza dell'asserta facoltizzazione, iscrive senz'altro

il nome dei postulanti nell'Elenco dei Componenti la Società medesima, e rimette ad Essi il relativo Diploma munito della firma del Presidente, e del Sigillo della Società.

Art. 5.° Quelli che appartengono alla Società da 10 anni, possono continuare a far parte di essa, quando anche si allontanino dalla Toscana, purchè seguitino ad adempiere a tutti gli obblighi prescritti dal Regolamento.

Art. 6.° Quando un Socio cambi la sua dimora da un Paese ad un'altro, ne da avviso al Segretario del Comitato Dirigente.

Art. 7.° I Soci che avranno lasciato decorrere l'annata intiera senza adempiere agli obblighi prescritti dagli Art. 10, e 11, saranno considerati come dimessi, quando non presentino delle valide ragioni al Comitato Dirigente.

Art. 8.° Il Socio rimasto escluso per difetto di pagamento della Tassa, quando faccia dimanda di essere riammesso è sottoposto a tutte le condizioni prescritte per le Ammissioni, e ritornato nella Società, è considerato in tutto come un nuovo Socio.

Art. 9.° Un Socio escluso, non può esigere alcuna cosa dalla Società, nè pei fondi che ha in Essa versati, nè pei diritti che egli aveva come Socio.

Fondi della Società, Soccorsi

Art. 10.° Ciascun Socio paga al suo entrare nella Società una Tassa di Lire *Otto* fiorentine, ed altrettante ne paga di quota annua.

Art. 11.° Quanto alla tassa annua, il Socio sarà in facoltà di pagarla in quattro rate eguali, al principio di ogni trimestre. Ove il Socio venga eletto ad anno incominciato (oltre la Tassa d' entratura) paga l' intiera quota annua, se ciò avvenga nel 1.° trimestre; 3/4 se nel 2.° trimestre; la metà se nel 3.°; il quarto se nell' ultimo. —

Art. 12.° Se vengono fatti alla Società dei doni in oggetti o in danari da qualunque persona, anco ad Essa estranea, la Società cerca di renderli utili nel modo il più opportuno.

Art. 13.° Il Comitato Dirigente giudica se debba o no accettarsi un dono che venga fatto alla Società da chi sia alla medesima estraneo.—

Art. 14.° Finchè la Società non abbia un fondo di Lire *Settantamila*, capitalizza ogni anno un quinto almeno degl' incassi fatti tra la tassa d' ammissione, la quota annua dei Soci, i doni, ed il frutto dei Capitali già adunati.

Art. 15.° Quando la Società abbia un Capitale di Lire *Settantamila*, determina in Adunanza Generale,

quanta parte degl'Incassi debba essere capitalizàta ogni anno.

Art. 16.° La Società incomincia a distribuire soccorsi quando ha accumulato un Capitale di Lire *Settemila*, ed i soccorsi stessi non si levano che dalla rendita del Capitale e degl' Incassi ulteriori, a forma dell' Art. 14.°

Art. 17.° I soccorsi sono temporarii, ma possono esser rinnovati.

Art. 18.° Il Soccorso non è eguale in ogni caso, ma è sempre proporzionato allo Stato della Società, e alle circostanze di quello cui viene somministrato.

Art. 19.° Ha diritto al soccorso della Società quel Socio soltanto che è povero, e per cagione di vecchiezza, o di malattia non può procacciarsi da vivere coll' esercizio della sua professione.

Art. 20.° Il Socio non ha diritto al soccorso, se non appartiene alla Società da due anni almeno.

Art. 21.° Qualora siano in istato di miserabilità la Vedova, o i figli di un Socio defunto, non giunti all' età maggiore, hanno diritto ai soccorsi della Società come ogni altro Socio.

Art. 22.° Il Comitato Dirigente, giudica dei casi nei quali i soccorsi possono essere estesi ad altri più stretti parenti del socio defunto; a quelli che sono Soci da meno di due anni, e ai Medici, Chirurghi, e Farmacisti della Toscana estranei alla Società.

Art. 23.° Le domande pei soccorsi, sono dirette dal postulante al Segretario del Comitato Dirigente, corredate di tutti i Documenti che mostrino doversi far luogo al domandato soccorso.

Ufficiali della Società

Art. 24.° La Società ha un Comitato Dirigente; un Consiglio di Revisione, e un Consiglio di Amministrazione. — Il primo è composto di un Presidente, di un Vice-Presidente, Sei Deputati, un Segretario, e un Vice-Segretario. — Il secondo, di un Vice-Presidente, tre Consiglieri, ed un Segretario. — Il terzo di un Cassiere e due Consiglieri.

Art. 25.° Si eleggono ancora 5. Supplenti al Comitato Dirigente, 3 al Consiglio di Revisone, 2 al Consiglio di Amministrazione.

Art. 26.° Tutti gli Ufficiali sono eletti fra i Soci residenti in Firenze, in Adunanza generale della Società, per scheda, e alla maggioranza relativa di suffragii. In caso di parità di Voti, la sorte decide.

Art. 27.° L'Ufficio di Segretario del Comitato Dirigente, quello di Segretario del Consiglio di Revisione, e quello di Cassiere, dura 3 anni. Gli altri Ufficii durano un solo anno. Tutti gli Ufficiali sono rieleggibili.

Art. 28.° Nel caso che alcuno eletto ad essere ufficiale della Società desideri di essere dispensato, ne fa

domanda al Comitato Dirigente entro sette giorni dacchè gli è stata annunziata la elezione; e quando il Comitato stimi opportuno di appagare tal dimanda, chiama in luogo di Lui quello che dopo gli eletti ha avuto fra i proposti più voti di tutti gli altri.

Art. 29.° Il Comitato Dirigente, decide intorno alla esclusione dei Soci, intorno all'impiego del danaro; stabilisce le spese da farsi, i soccorsi da accordarsi; tra i Socii abitanti fuori di Firenze presceglie, quando occorra, alcuno agli ufficii di cui può abbisognare; nomina gli impiegati a stipendio che siano necessari; invigila al buon'andamento della Società; in somma la rappresenta, ed opera per Essa.

Art. 30.° Il Presidente del Comitato Dirigente, convoca e presiede le Adunanze del Comitato stesso, e quelle Generali della Società; ne firma i Processi Verbali dopo chè siano stati approvati; firma insieme col Segretario gli ordini di Sussidii e di spese che il Comitato Dirigente abbia decretato, e sorveglia al buon andamento di tutta la Società.

Art. 31.° Il Vice-Presidente supplisce in tutto il Presidente in caso di sua assenza, o di suo impedimento.

Art. 32.° In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, o del Vice-Presidente, fa le loro veci il Deputato più anziano di nomina o di età, qualora vi sieno più Soci di nomina Contemporanea.

Art. 33.° Il Segretario del Comitato Dirigente riceve tutte le comunicazioni indirizzate alla Società, o allo

stesso Comitato, e partecipa a chi di ragione le risoluzioni dell'una e dell'altro; verifica la legalità dei titoli di coloro che domandano far parte della Società, e ove questi trovi in regola ne iscrive i nomi nell'Elenco dei Soci; redige i Processi Verbali delle Adunanze Generali, e di quelle del Comitato; custodisce l'Archivio, e al termine dell'anno, nell'Adunanza Generale, fa il rapporto delle cose più importanti avvenute nella Società nel corso dell'Anno: firma insieme col Presidente i Diplomi dei Socii e i mandati di Cassa.

Art. 34.° Il Vice-Segretario supplisce il Segretario in caso di sua assenza o di suo impedimento.

Art. 35.° Il Consiglio di Revisione si aduna tutte le volte che vi sieno da esaminare reclami di Soci intorno a soccorsi concessi o negati dal Comitato Dirigente, o qualsivoglia altro genere di Reclami, e presa piena cognizione del fatto, e avute le debite informazioni dal Comitato Dirigente, decreta inappellabilmente su questi Reclami.

Art. 36.° Qualunque decisione il Consiglio di Revisione prenda intorno ai reclami a Lui avanzati, questa dovrà esser motivata e fatta conoscere al Comitato Dirigente; e nel caso che il Consiglio riconosca la giustizia del reclamo, invita il Comitato Dirigente a prendere il fatto nuovamente in esame.

Art. 37.° Il Consiglio di Revisione, non potrà prendere deliberazione veruna, se non sia nel numero completo di 5 membri, e niuna sua deliberazione sarà

valida . se non avrà ottenuta la maggiorità dei suffragi.

Art. 38.° Le deliberazioni prese dal Consiglio di Revisione saranno firmate dal Vice-Presidente e dal Segretario , e da quest' ultimo comunicate al Segretario del Comitato Dirigente.

Art. 39.° Il Vice-Presidente del Consiglio di revisione aduna il Consiglio medesimo e presiede le Adunanze; nel caso di sua assenza, lo supplisce il più anziano di nomina o di età fra i Consiglieri, qualora vi sieno più Soci di nomina contemporanea.

Art. 40.° Il Segretario redige i Processi Verbali; comunica al Comitato Dirigente le decisioni motivate prese dal Consiglio, e invia gli avvisi per le Adunanze ai Componenti il Consiglio.

Art. 41.° Nel caso di assenza del Segretario, è chiamato a disimpegnarne le funzioni uno dei Supplenti.

Art. 42.° Il Consiglio di Amministrazione tiene i conti della Società, ne sorveglia la Cassa ; ha cura di versare nella Cassa di Risparmio di Firenze quelle piccole somme di danaro che la Società non abbia bisogno d'adoperare: e per le somme non piccole, udito il Parere del Consultor Legale . propone al Comitato quell'impiego fisso, e sicuro che meglio stimi opportuno.

Art. 43.° Il Cassiere della Società è pagato, e deve dar garanzia. Il Comitato Dirigente destina il quantitativo ed il modo dell' onorario che debbe darsi

al Cassiere, e qual garanzia si deve dal medesimo prestare. Tanto il pagamento, che la garanzia in discorso, non vengono stabiliti dal Comitato Dirigente, se non al momento che la Società avrà incassato le prime Lire *Settemila.*

Art. 44.° Il Cassiere ha custodia della Cassa; risquote tutto quello che viene pagato alla Società, e ne rilascia ricevuta; paga, secondo i mandati che riceve, tutto quello che gli viene prescritto dal Comitato Dirigente; tiene registro di tutte le sue operazioni; insieme con i due Consiglieri cerca d'impiegare il danaro, ed ogni mese insieme con essi compila il Prospetto della Tassa, e lo invia al Segretario del Comitato Dirigente. — Finalmente al termine dell'anno, sempre d'accordo con i Consiglieri, compila il Bilancio della Società.

Art. 45.° Il Cassiere al principiare del secondo mese di ogni trimestre invita con lettera al pagamento quei Soci che non avessero versato la quota del trimestre che corre; e al principiare del nuovo trimestre invia al Segretario del Comitato Dirigente la nota di tutti quelli che, ad onta di tale avviso, non avessero all'obbligo loro sodisfatto.

Art. 46.° In caso di assenza o d'impedimento del Cassiere, egli presceglie a supplirlo chi meglio stimi opportuno; ne è mallevadore, e tosto ne avvisa per lettera il Comitato Dirigente.

Art. 47.° I Consiglieri, oltre quanto è stato per Essi indicato all'Art. 42.°, hanno facoltà di esaminare i

conti e lo stato della Cassa, qualunque volta loro piaccia; hanno cura specialmente (in unione col Cassiere) che i Capitali della Società rimangano infruttiferi quanto meno si possa, e si occupano di vendere all'uopo gli oggetti che siano stati donati alla Società, e di comprare per Essa quanto abbisogni.

Art. 48.° I Supplenti in caso di assenza, o d'impedimento di uno del Comitato Dirigente, del Consiglio di Revisione, o di quello di Amministrazione, ne fanno le veci e sono chiamati per turno alle Adunanze, cominciando da quello fra loro che è il più anziano di nomina o di età, qualora vi sieno più Soci di nomina contemporanea.

Art. 49.° La Società ha un Consultor Legale, il quale viene eletto dal Comitato Dirigente, ed è da Esso interpellato quando si tratti di fare degl'impieghi di danaro, quando insorgano controversie fra i Soci, o quando avvengano casi difficili nei quali si reputi necessaria l'opera sua.

Adunanze della Società, e del Comitato Dirigente

Art. 50.° Nel mese di Gennaio ha luogo un'Adunanza generale dei Soci detta *Annuale*; oltre di questa, hanno luogo delle Adunanze generali straordinarie, quando il Comitato Dirigente lo stimi opportuno.

Art. 51.° Per le Adunanze del Comitato Dirigente non vi è tempo fisso; Esse hanno luogo qualunque volta ne sia riconosciuto il bisogno.

Art. 52.° I Soci sono avvisati, per mezzo di un Giornale Officiale di Firenze, del luogo, giorno ed ora in cui aver debbe luogo un' Adunanza Generale.

Art. 53.° Quindici giorni avanti l'*Adunanza Annuale*, ogni Socio riceve dal Segretario del Comitato Dirigente l'Elenco degli Ufficiali e di tutti i Soci, insieme con l'indicazione della loro dimora, e una Scheda nella quale segna i nomi di quei Soci residenti in Firenze, che egli nomina per Ufficiali: la rinvia sigillata al Segretario, non più tardi del giorno precedente all'Adunanza, ed ha cura di ritirarne ricevuta.

Art. 54° Solo nell'Adunanza Annuale possono farsi modificazioni al Regolamento della Società; la proposta intorno a tali modificazioni deve essere firmata da tre Soci almeno, ed inviata al Segretario del Comitato Dirigente prima dell'incominciare del mese di Decembre; ed il Segretario, dopo averla fatta palese al Comitato Dirigente, ne da contezza ad ogni Socio — Qualunque modificazione poi voglia farsi al Regolamento, deve essere approvata dai due terzi dei Soci intervenuti all' Adunanza.

Art. 55.° Nell'Adunanza Annuale viene tenuto quest'ordine: Dopo l'approvazione del Processo Verbale della precedente Generale Adunanza, viene letto dal Segretario il Rapporto; quindi si discutono e si votano le Proposizioni fatte dai Soci, secondo l'ordine di tempo in che sono state fatte; e finalmente ha luogo lo spoglio delle Schede per l' elezione degli Ufficiali.

Art. 56.° Salvo i casi accennati negli articoli 53. 57 e 66, qualunque cosa venga proposta nelle Adu-

nanze generali, resta decisa quando sia approvata dalla maggiorità assoluta dei voti.

Art. 57.° Quando i votanti nelle Adunanze Generali, o in quelle del Comitato Dirigente siano in numero pari, il Presidente da due voti.

Art. 58.° Il Comitato Dirigente delibera tostochè alle sue Adunanze intervengano Sette di quelli che di Esso fan parte, e le sue decisioni sono prese alla maggiorità assoluta dei voti. Ma quando in un'Adunanza debba trattarsi di escludere un Socio, debbono ad Essa intervenire tutti i Componenti il Comitato, o i loro Supplenti, ed il Socio non è escluso, se ciò non è approvato da due terzi dei votanti.

Art. 59.° Quando Tre membri del Comitato Dirigente domandino per iscritto al Presidente la convocazione di un' Adunanza di esso Comitato, egli non può in verun modo negarla.

Art. 60.° Gli inviti per le Adunanze del Comitato Dirigente, si trasmettono tre giorni prima che esse abbiano luogo; e quando alcuno del Comitato non possa intervenirvi, lo rende manifesto in tempo debito al Segretario del Comitato stesso, affinchè egli possa invitare uno dei Supplenti.

Art. 61.° Se quegli che è invitato all'Adunanza del Comitato non v' interviene, e non dà avviso al Segretario in tempo debito di non potervi intervenire, nè adduce valevole giustificazione del suo silenzio, paga la multa di Lire *Dieci* fiorentine alla Cassa della Società.

Disposizioni Generali

Art. 62.° L' anno della Società incomincia col primo di Gennaio

Art, 63.° Ogni anno viene pubblicato per le Stampe il Rapporto del Segretario del Comitato Dirigente, e il Prospetto dell'Amministrazione della Società, nel quale è taciuto il nome di quelle persone che sono state soccorse, e viene ancora pubblicato l'elenco degli Ufficiali, e quello di tutti i Soci insieme coll'indicazione della loro dimora.

Art. 64.° Nel caso in cui potesse esservi alcuno (sempreché per altro appartenesse alla Società) il quale desiderasse conoscere i nomi delle persone state soccorse, e il quantitativo dei soccorsi ad esse somministrati, egli ne dovrà far domanda a voce direttamente al Segretario del Comitato Dirigente, il quale non potrà rifiutarsi dal sodisfarla, col rendere al richiedente ostensibili i Registri della Società, e i relativi documenti, senza però lasciar toglier copia a chicchessia nè dell'una cosa, nè dell' altra.

Art. 65.° Qualunque cosa venga dai Soci inviata alla Società, la si deve mandare franca di spese.

Art. 66.° La Società Medico-Fisica Fiorentina nomina provvisoriamente per il primo anno tutti gli Ufficiali della Società di mutuo Soccorso. Il Presidente

di questa, alla fine del primo anno convoca in Adunanza Generale tutti quelli che fanno parte di tal Società. Il Comitato Dirigente, il Consiglio di Revisione, e quello d'Amministrazione, eletti provvisoriamente, rendono conto dell'incarico da loro sostenuto, e vengono eletti i nuovi Ufficiali.

Art. 67.° Lo scioglimento della Società non può esser deciso che in Adunanza Generale, convocata a quest' oggetto, e dopo che il Comitato Dirigente abbia esposto i motivi che lo muovono a proporre la cosa. La deliberazione di tale Adunanza è valida quando sia approvata dai due terzi dei votanti, i quali in tal caso debbono essere i due terzi dei Soci. — I Soci assenti si fanno rappresentare a tal' uope dai Soci residenti in Firenze; ed in tal caso un Socio, oltre al proprio voto, ne ha tanti quanti sono i Soci che rappresenta. Il rapporto di quest' Adunanza dovrà esser pubblicato egualmente che quelli delle altre Adunanze, col mezzo delle Stampe.

Art. 68.° Deciso lo scioglimento della Società, si discute e si risolve quale opera di Beneficenza debba farsi col Capitale della Società medesima; a render valida tal deliberazione è necessario che sia approvata dalla maggiorità assoluta de' Soci presenti, che in tal caso debbono essere almeno la metà dei residenti in Firenze; se invitata l'Adunanza, non si riuniscono tanti votanti, quanti ne sono stati di sopra indicati, si convocherà l'Adunanza due altre volte, ed alla terza sarà valida la deliberazione presa dalla maggiorità dei Soci presenti, qualunque ne sia il numero.

Art. 69.° Il Regolamento della Società viene pubblicato per le Stampe, ed ogni Socio ne ha una copia.

Art. 70.° Quando in Adunanza Generale vengano fatte delle modificazioni al Regolamento, tutti i Socii ne vengono informati.